

Attenzione alle truffe in nome del Fisco. Finte email per conto dell'Agenzia delle Entrate



COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE.

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Stanno pervenendo in questi giorni segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno ricevuto email di phishing nella propria casella di posta elettronica apparentemente inviate da alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate e contenenti riferimenti a numeri telefonici reali.

Nelle lettere viene segnalato un debito con il dipartimento finanziario per il quarto trimestre 2016 e viene annunciato che, in caso di mancata estinzione dell'indebitamento, si provvederà al prelievo su conto corrente, allegando dei file.

L'Agenzia delle Entrate, nel precisare che non si tratta di comunicazioni ufficiali e di essere totalmente estranea alle stesse, invita a non tenere conto delle richieste, a non aprire gli allegati ed a cestinare l'email ricevuta.

Non è la prima volta che questo tentativo di truffa viene segnalato visto che già nel mese di giugno 2016 era circolata una email molto simile.

Roma, 2 marzo 2017

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza. Dal 20 febbraio possibile inviare le richieste



Da lunedì prossimo 20 febbraio e fino al 20 marzo, i contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza potranno inviare le domande di accesso al credito d'imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Il provvedimento delle Entrate di oggi, infatti, chiarisce che la richiesta va inviata telematicamente all'Agenzia utilizzando l'apposito software gratuito "Creditovideosorveglianza" che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Al canale telematico possono accedere tutte le persone fisiche che nel 2016 abbiano sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme oppure spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza a protezione di immobili non adibiti ad attività d'impresa o lavoro autonomo.

Come accedere al credito d'imposta – Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia e inviare la richiesta, autonomamente oppure tramite intermediario, con il software "Creditovideosorveglianza". Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o

servizio, nonché numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre inoltre specificare se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. In questo caso il credito d'imposta spetterà nella misura del 50%. I contribuenti possono comunque presentare un'unica richiesta comprensiva dei dati di tutte le spese sostenute nel 2016 e, nel caso in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.

Un credito d'imposta da usare in compensazione – L'agevolazione, istituita con la legge di Stabilità 2016, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta alle persone fisiche che nel corso del 2016 abbiano sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali. Le spese devono riguardare immobili non utilizzati nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, il credito spetta nella misura del 50%. Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Misura del credito – Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, risultante dal rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e il credito d'imposta complessivamente richiesto.

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it.

Provvedimento delle Entrate per le zone colpite dal sisma. Finanziamenti agevolati: pronte le regole per il pagamento delle rate tramite credito d'imposta



Arrivano le istruzioni per fruire del credito d'imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni arrecati sia al patrimonio privato, per esempio immobili residenziali, sia alle attività economiche e produttive. Il credito d'imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso, ed è pari all'importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie. Il Provvedimento, firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prevede, inoltre, che la banca, a sua volta, utilizzi in compensazione il credito attraverso il modello F24. In particolare, allo scopo di favorire la massima diffusione, è previsto che non si applichino i limiti di compensabilità previsti dalla normativa vigente.

Il Provvedimento si inserisce nell'ambito delle misure previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, modificato dall'articolo 10, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare

le situazioni di emergenza, articolandola in due fasi. La prima fase prevede l'assistenza alla popolazione e la ricognizione dei fabbisogni. La seconda fase dà attuazione alle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti relative a ricognizione di fabbisogni per il ripristino del patrimonio, pubblico e privato, danneggiato e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni.

Come funziona la compensazione: le rate dettano i tempi all'uso dell'F24 – In pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga tramite l'utilizzo del credito d'imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata l'eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d'imposta per incapacienza. A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

Spazio agli interessi e alle spese di gestione nel calcolo del credito d'imposta – Nel dettaglio, il credito d'imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto dell'importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.

La trasmissione dei dati – Il finanziatori comunica all'Agenzia delle Entrate in via telematica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso, il numero e l'importo delle singole rate e i dati di eventuali risoluzioni. Al riguardo, l'Agenzia emanerà un successivo Provvedimento.

Il testo integrale del Provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it all'interno della sezione "Provvedimenti".

Studi di settore. Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati. 5.300 le variabili eliminate



Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest'anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d'una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l'applicazione degli stessi e a quelle individuate per l'elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.

Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righe in meno nei modelli di quest'anno, con un evidente

beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli – Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d'imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell'allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità – Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all'attività – dei diversi studi. In particolare, per il periodo d'imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad

attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher – Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque

determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Dove trovare i modelli – Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate. Chiusura d'ufficio Partite Iva inattive...senza sanzioni



Con la risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014 è stato istituito il codice tributo “8120” per il versamento tramite i modelli “F24 versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici” della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, al comma 44 ha apportato modifiche al citato articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972, prevedendo che “L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla

chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa ovvero artistiche e professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria (...)"

Il medesimo articolo 7-quater del decreto-legge n. 193/2016, inoltre, al comma 45, nell'apportare modifiche all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non prevede l'applicazione della sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.

Ciò premesso, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimano l'utilizzo, con la presente risoluzione è soppresso, a partire dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 8120.

FONTE: Agenzia delle Entrate

Bonus Mobili ed Elettrodomestici. La Guida dell'Agenzia delle Entrate



I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un'ulteriore riduzione d'imposta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di

ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. E' possibile che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all'Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 – pdf](#) Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Quali beni

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto di:

- mobili nuovi
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito). La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l'appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare. In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni

- di edificio residenziale
- di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Non è richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l'ambiente ristrutturato. In altri termini, l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

Adempimenti

Il contribuente, per avvalersi del beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, indicando:

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Come precisato nella circolare n. 7/2016, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. I documenti da conservare sono:

- l'attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all'estero. Se il pagamento avviene mediante bonifico bancario o postale, la ritenuta d'acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Se il destinatario del bonifico è un non residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice

identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

[Guida bonus Mobili Gennaio 2017](#)

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

In arrivo gli SMS Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio a costo zero per le scadenze fiscali



SMS Agenzia delle Entrate, dal 28 ottobre è possibile ricevere i messaggi che avvisano i contribuenti su pagamenti, rimborsi e scadenze. Ecco come funziona.

Dopo le lettere arrivano gli **SMS Agenzia delle Entrate**, direttamente sul cellulare dei contribuenti che lo richiedono.

Dal 28 ottobre 2016 è attivo, infatti, il servizio di SMS firmati "**Ag. Entrate**" che forniscono ai contribuenti con un breve messaggio informazioni circa:

- il mancato ricevimento di una raccomandata
- il mancato accredito di un rimborso
- l'avvicinarsi di una scadenza di pagamento

Scopo del servizio è di evitare che per una **semplice distrazione o dimenticanza**, i contribuenti debbano poi pagare

anche sanzioni e interessi, oltre a contrastare l'evasione fiscale.

SMS Agenzia delle Entrate, mancato ricevimento della raccomandata

L'Agenzia delle Entrate avvisa i contribuenti che devono al Fisco delle somme a titolo di Irpef per redditi percepiti negli anni precedenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora tale richiesta di pagamento non risulta recapitata, il contribuente riceverà un sms che lo informa.

Contattando il call center dell'Agenzia, il contribuente potrà ottenere una copia della comunicazione e versare entro 30 giorni solo il dovuto, senza quindi sanzioni e interessi, evitando quindi la cartella.

SMS Agenzia delle Entrate, mancato accredito di rimborso

Per i cittadini in attesa di ricevere delle somme da parte del Fisco, l'Agenzia informerà tramite SMS che sta erogando il rimborso sul conto corrente comunicato.

SMS Agenzia delle Entrate, avviso rate in scadenza

Gli SMS dell'Agenzia serviranno a ricordare al contribuente alcune scadenze imminenti in caso di opzione per il pagamento rateale, quali:

- contratti di locazione pluriennali di immobili e beni strumentali, per i quali il contribuente sceglie di versare l'imposta di registro anno per anno. In tal caso l'SMS ricorderà di versare il dovuto entro 30 giorni dall'inizio della nuova annualità
- pagamenti dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità per le persone fisiche che evidenziano la presenza di errori in dichiarazione dei redditi in caso di opzione per il pagamento rateale. L'SMS ricorderà al

contribuente che stanno per scadere i termini per pagare la rata trimestrale

SMS dell'Agazia delle Entrate, come funzionano

Per usufruire del servizio è necessario registrarsi al servizio Fisconline dell'Agazia delle Entrate; per coloro i quali sono già registrati usufruiranno automaticamente del servizio.

Il servizio è gratuito.

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"

Agazia delle Entrate. Attenzione alle false email "Comunicazioni in merito a indebitamento"



"Comunicazioni in merito a indebitamento": è questo l'oggetto delle nuove email che molti contribuenti si sono visti recapitare sulla propria casella personale di posta elettronica. In particolare, sono gli uffici toscani dell'Agazia delle Entrate ad aver ricevuto in queste ore numerose telefonate da contribuenti di tutta Italia preoccupati per la comunicazione ricevuta. Nella mail, infatti, sono riportati alcuni numeri telefonici "reali" degli uffici toscani.

L'Agazia delle Entrate informa di essere totalmente estranea a tali comunicazioni, raccomanda inoltre di non dare seguito

al loro contenuto e di non scaricare gli allegati della mail potenzialmente dannosi per il proprio pc.

Il testo della mail – Queste le parole utilizzate nella finta email “Egregio contribuente, Ci affrettiamo a comunicare che per il 3o trimestre 2015 Lei ha indebitamento con dipartimento finanziario. In caso di mancata liquidazione di debito entro una settimana dopo il ricevimento di avviso saremo costretti a rinviare la causa all’ufficiale giudiziario e compilare la causa di riscossione dei fondi dal Suo conto corrente. Il numero del Suo atto NoIT69119495 allegato nella comunicazione.”

Le segnalazioni dei contribuenti – L’email si conclude con l’indicazione di alcuni numeri telefonici, questa volta reali, relativi agli uffici toscani dell’Agenzia delle Entrate. Per questa ragione, dunque, i centralini sono stati contattati ripetutamente da contribuenti di ogni parte d’Italia per ricevere informazioni in merito.

FONTE: Agenzia delle Entrate

Abbonamento Tv: due vie per il rimborso del canone



Dopo la verifica dei presupposti, l’Agenzia dà il via libera per la restituzione della somma, che le imprese accreditano sulla prima bolletta utile e, comunque, entro 45 giorni.

Disponibile, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai,

il [modello](#) (con relative [istruzioni](#)) che i contribuenti dovranno utilizzare per presentare l'istanza di rimborso del canone Tv, per uso privato, non dovuto e tuttavia addebitato nelle fatture emesse dalla imprese fornitrici di energia elettrica. Il modulo è stato approvato con il [provvedimento del 2 agosto 2016](#), che stabilisce anche le modalità di presentazione della richiesta.

Via web, ma anche per raccomandata

L'istanza può essere inviata direttamente dall'intestatario della bolletta o dai suoi eredi, tramite la specifica applicazione *web* attiva, dal prossimo 15 settembre, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*.

La stessa piattaforma informatica dovrà essere utilizzata anche dagli intermediari abilitati che presentano l'istanza su incarico dei contribuenti. In questo caso, il delegato deve:

- consegnare al contribuente la ricevuta dell'Agenzia che attesta la corretta trasmissione dell'istanza
- conservare l'originale del modello firmato dal richiedente e copia del documento di identità di quest'ultimo
- conservare la delega ricevuta.

Gli stessi documenti devono essere resi disponibili, in caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel termine ordinario decennale di conservazione.

La presentazione si considera avvenuta dalla data della ricevuta telematica trasmessa dal sistema che attesta la correttezza dell'operazione.

La domanda può, in alternativa, seguire il percorso più "tradizionale" ovvero essere spedita in formato cartaceo con raccomandata, tramite servizio postale, all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Per la data, in questo caso, fa fede il

timbro postale. Va allegata la copia di un documento di riconoscimento.

Le istanze presentate con questa modalità, specifica l'Agazia, si considerano valide anche se inviate prima della pubblicazione del provvedimento odierno, purché contengano i dati richiesti nel modello approvato, necessari per la verifica dei presupposti che danno diritto al rimborso.

Le ipotesi che motivano l'istanza

Nel modello vanno indicati i motivi del rimborso e il provvedimento assegna a ogni specifica causale un suo codice:

- il codice "1" identifica la situazione in cui il richiedente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito (almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva
- il "2" è riservato agli esenti in base a convenzioni internazionali, che hanno presentato l'apposita dichiarazione sostitutiva
- il "3" individua i casi in cui il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (ad esempio, con addebito sulla pensione)
- con il "4" si segnala che il canone è stato pagato anche su un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia (in questo caso, l'istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per richiedere l'esenzione)
- il codice "5" identifica motivi diversi dai precedenti.

Il modello contiene, inoltre, uno spazio dove indicare sinteticamente il motivo della richiesta di rimborso.

L'Agazia verifica e la società elettrica rimborsa

Lo Sportello abbonamenti Tv della Dp 1 dell'Agazia delle Entrate di Torino (Sat) verifica i presupposti per la restituzione del canone e dà il via libera all'impresa per

l'effettuazione del rimborso. La somma tornerà al contribuente con la prima bolletta utile oppure anche con altre modalità: la condizione è che l'operazione si concluda entro 45 giorni dalla data in cui l'impresa ha ricevuto le informazioni utili all'effettuazione del rimborso; se ciò non dovesse avvenire, sarà lo stesso sportello Sat di Torino a disporre il rimborso.

FONTE: www.fiscooggi.it

Cancellazione Ipoteca. Ora il controllo avviene con un click e gratis



Dall'8 luglio 2016 è attivo il servizio ["Interrogazione del Registro delle comunicazioni"](#) che permette di consultare e conoscere lo stato della pratica presentata in maniera semplificata di cancellazione di un'ipoteca. Infatti da oggi, attraverso i canali Entratel e Fisconline delle Entrate è possibile sapere in tempo reale se il creditore ha inviato la comunicazione, se la pratica è stata presa in carico, se si è conclusa con la cancellazione dell'ipoteca o il motivo che ne impedisce la cancellazione.

Il servizio *"Interrogazione del Registro delle comunicazioni"* permette di conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un'ipoteca.

E' gratuito e disponibile presso:

- i servizi di pubblicità immobiliare
- i servizi telematici Entratel e Fisconline.

Alle informazioni si accede fornendo il codice fiscale del debitore.

RAI. Pronti i codici tributo quando il canone non va in bolletta. C'è tempo fino al 31 ottobre



Arrivano i codici tributo per i contribuenti che non possono pagare il canone in bolletta. Con la risoluzione 53/E di oggi (07/07/2016), infatti, l'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo "TVRI" e "TVNA" per il versamento, tramite il modello F24, del canone di abbonamento alla televisione per uso privato nei casi in cui non sia possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

Chi deve pagare il canone tv tramite F24 – Da quest'anno il pagamento del canone tv ad uso privato avviene tramite addebito sulla bolletta elettrica. In tutti i casi in cui questo non possa avvenire, i contribuenti dovranno effettuare il versamento tramite F24, eccezionalmente per quest'anno, entro il 31 ottobre.

Si tratta, per esempio:

– degli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli,

Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;

– dei contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza aver intestata la bolletta elettrica;

– del portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica dove detiene un televisore.

Come e quando pagare – Il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente, compilando un modello F24 ed inserendo il codice tributo "TVRI" nel caso del rinnovo dell'abbonamento tv e "TVNA" se è il primo anno di abbonamento. Il versamento va fatto in un'unica tranche, pari a 100 euro.

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

**Equitalia.
Equiclick...l'app
smartphone e tablet**

**Arriva
per**



Un'APP per smartphone e tablet, completa e innovativa, che permette di effettuare le principali operazioni dell'Ente di riscossione.

Senza autenticazione è possibile:

- Effettuare il pagamento con carta di credito e prepagata del bollettino Rav allegato alle cartelle e agli avvisi;
- Trovare lo sportello di Equitalia più vicino a te.

I servizi con autenticazione, invece, riguardano la consultazione delle proprie informazioni personali e necessitano dell'inserimento del **nome utente** (codice fiscale) e della **password** e del **pin** forniti da Agenzia delle entrate. Per ottenere la **password** e il **pin**, è necessario collegarsi al sito dell'[Agenzia delle entrate](#), cliccare su Area riservata e seguire le indicazioni necessarie per registrarsi a Fisconline.

Entrando nell'area riservata puoi:

- controllare la tua situazione e verificare se hai debiti in sospeso;
 - pagare on line i documenti;
 - ottenere subito la rateizzazione di una o più cartelle per debiti inferiori a 50 mila euro;
 - chiedere di sospendere la riscossione nel caso in cui ritieni di non dover pagare gli importi richiesti.
-

Fatturazione elettronica: online la web application delle Entrate



Da oggi è possibile generare, trasmettere e conservare documenti fiscali dematerializzati in modo semplice e gratuito. Il servizio è utilizzabile anche per le operazioni tra privati.

È disponibile, sul sito istituzionale dell'Agenzia, la prima versione del [servizio web](#) gratuito grazie al quale, da oggi, i contribuenti possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (Dlgs 127/2015).

L'applicazione, messa a punto in collaborazione con Sogei (partner tecnologico del ministero dell'Economia e delle finanze), è rivolta a tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, che possono utilizzarla sia nel caso di fatture destinate a privati (b2b, ossia *business to business*), che per quelle indirizzate alla pubblica amministrazione.

L'accesso e l'utilizzo

Per accedere al servizio, basta cliccare sull'apposito logo presente nella home page del sito delle Entrate e autenticarsi con le stesse credenziali utilizzate per i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline o Entratel), di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).

Per agevolare l'uso del nuovo strumento, è anche disponibile un [sito di assistenza](#).

Risparmi, precisione ed efficienza

Nell'ambito della digitalizzazione dei processi amministrativi, in cui trova posto la fatturazione elettronica b2b e Pa, il nuovo servizio per la generazione, conservazione e trasmissione dei documenti dematerializzati garantirà non solo risparmio di carta, stampa, spedizione e relativa

archiviazione, ma anche, e in particolare, la gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con conseguente riduzione di errori e relativi oneri.

Con pochi passaggi, dalla creazione alla conservazione

La web application permette agli utilizzatori, attraverso pochi click, di creare, visualizzare e salvare i documenti fiscali e di decidere quando e come inviarli ai clienti.

A tal proposito, lo Sdi (Sistema di Interscambio), attualmente obbligatorio per i fornitori della pubblica amministrazione, dal 1° gennaio 2017 potrà essere utilizzato, in via facoltativa, anche per la fatturazione tra privati.

Il servizio, infine, permetterà di conservare a norma le fatture elettroniche, emesse o ricevute, purché in formato *xml*.

Nel futuro sempre più mobilità

L'Agenzia continuerà a potenziare gli strumenti e i servizi telematici, per ampliare e semplificare i canali di comunicazione e agevolare gli adempimenti da parte dei contribuenti.

Questi gli step più imminenti: dal 1° gennaio 2017, sarà avviato il servizio per la memorizzazione e la trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alla fornitura di servizi; nei prossimi mesi, inoltre, sarà rilasciata anche l'app per smartphone e tablet, così da diffondere l'utilizzo dell'applicazione a tutti gli utenti, indipendentemente dal dispositivo elettronico a disposizione.

FONTE: www.fiscooggi.it

Rosa Colucci

Canone Tv in bolletta: l'Agenzia fa piena luce



Nella circolare, fra l'altro, le tabelle esplicative che indicano quanto si paga nelle diverse ipotesi e le risposte a casi particolari riguardanti il primo anno di addebito.

Con la [circolare n. 29/E](#) del 21 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul pagamento del canone Tv, con particolare riguardo all'individuazione delle utenze addebitabili e alla determinazione degli importi, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire, alle imprese elettriche, le informazioni necessarie al pagamento.

Utenze addebitabili

Sono individuate dall'articolo 3 del Regolamento adottato con decreto 94 del 13 maggio scorso del Mise di concerto con il Mef. Come è noto, l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone.

La circolare, al riguardo, precisa che le utenze sono individuate o direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", in base alla residenza dichiarata dai contribuenti, oppure dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", le cui informazioni sono disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (articolo 2 del Regolamento).

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a più apparecchi televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Di conseguenza, in caso di più utenze residenziali, l'addebito avverrà su una sola fornitura. Se la coincidenza si verifica per due o più contratti

rientranti, uno nei “clienti residenti”, l’altro negli “altri clienti domestici”, il canone sarà addebitato sull’utenza di residenza.

La voltura non comporta particolari variazioni, se non la disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova. Anche la voltura *mortis causa* non ha conseguenze sul canone da riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile.

La fase di avvio del nuovo sistema di riscossione prevede che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate le sette rate scadute. Pertanto, in sede di prima applicazione, costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

Importi da addebitare

Il canone Tv è di 100 euro annui.

Per gli utenti di energia elettrica residenziale, il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica successive alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.

Ai fini dell’addebito, si tiene conto della dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone.

La circolare contiene specifiche tabelle esplicative che indicano, caso per caso, gli importi dovuti per il 2016.

Casi particolari

L’Agenzia, inoltre, fornisce precisazioni su singole questioni relative al primo anno di addebito, descrivendo il caso e la regola da applicare. Ad esempio, il contribuente con una fornitura residente attiva dal 1° gennaio 2016 e ancora attiva il 1° luglio 2016, pagherà il canone da gennaio a luglio e poi prosegue con ratei mensili. E ancora, il contribuente che ha

una fornitura residente attivata successivamente al 1° gennaio 2016 ed entro il 30 settembre 2016, pagherà il canone dalla rata del mese di attivazione.

Dichiarazioni sostitutive

Il contribuente che ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito modello, la sussistenza di altra utenza elettrica pagante, non dovrà pagare alcun canone.

Un apposito punto della circolare (3.3.1.) chiarisce, infine, in quali casi e in che misura è dovuto il canone dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione, in ragione della data di attivazione dell'utenza e di quella di presentazione della dichiarazione stessa.

Patrizia De Juliis

FONTE: www.fiscooggi.it

Fatture elettroniche tra privati. Prende il via la fase sperimentale



Sono sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del Sistema di interscambio, la piattaforma già in uso per i clienti Pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio del prossimo anno, le imprese, gli artigiani e i professionisti potranno inviare le fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), oggi disponibile solo per le operazioni verso le PA. Tale facoltà è prevista dal Dlgs 127/2015 e, a tal fine, un provvedimento del direttore dell'Agenzia ne definirà le modalità di trasmissione

e il formato delle fatture medesime.

Le regole procedurali saranno molto simili a quelle attualmente utilizzate per le fatture elettroniche tra privati e Pubbliche amministrazioni; anche il formato ricalcherà quello oggi in uso per la fatturazione elettronica verso la Pa.

Con tale obiettivo, viene avviata una fase di sperimentazione che, promossa dalle Entrate nell'ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e l'*e-procurement*, si concluderà entro la metà del prossimo mese di ottobre. L'obiettivo è risolvere, in tempo utile, eventuali criticità che dovessero presentarsi: sulla base dei *feedback* arrivati, saranno consolidati i supporti e le regole di processo.

A questo scopo, sono disponibili in bozza, sul sito dell'Agenzia le specifiche tecniche che descrivono le regole da osservare per utilizzare il Sistema di interscambio e la struttura della fattura elettronica, ordinaria o semplificata, che dovrà poi viaggiare attraverso il sistema.

Sonia Angeli

FONTE: www.fiscooggi.it